

Regolamento del Consiglio svizzero della stampa

I. Istituzione, sede, composizione, segretariato e finanze

Art. 1 Compiti

¹Il Consiglio svizzero della stampa è a disposizione del pubblico e dei giornalisti, come istanza competente a ricevere reclami concernenti l'etica dei mass media. Con la sua attività deve contribuire alla riflessione sui problemi deontologici di fondo e perciò stimolare la discussione sui temi dell'etica dei media all'interno delle redazioni e nella pubblica opinione.

²Il Consiglio svizzero della stampa, su reclamo o di propria iniziativa, si pronuncia su questioni attinenti all'etica professionale dei giornalisti. Il Consiglio difende la libertà di stampa e di espressione.

³Le Prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa si basano sulla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» (comprese le Note protocollari contenute nell'accordo intervenuto con gli editori e la SRG SSR nel contesto dell'ampliamento della base della Fondazione che regge il Consiglio della stampa), sulle Direttive che la esplicitano e sulla prassi del Consiglio svizzero della stampa. Il Consiglio svizzero della stampa può pure riferirsi a codici etici stranieri e internazionali.

Art. 2 Competenza

La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende, indipendentemente da quale ne sia il supporto, alla parte redazionale dei media pubblici di attualità, come pure ai contenuti giornalistici postati a titolo individuale.¹

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019

Art. 3 Sede

La sede del Consiglio svizzero della stampa è presso il proprio Segretariato.

Art. 4 Composizione

¹Il Consiglio svizzero della stampa si compone di 21 membri. Sei di essi rappresentano il pubblico e non devono svolgere attività professionali nei mass media. Gli altri membri sono giornalisti oppure persone attive in maniera importante nella parte redazionale dei mass media. Non sono eleggibili i membri del Consiglio di fondazione della Fondazione «Consiglio svizzero della stampa».

²Almeno sei membri del Consiglio svizzero della stampa devono provenire dalla Svizzera romanda; almeno due dalla Svizzera italiana. Per quanto possibile, dev'essere considerata anche la lingua romancia. Il/la presidente e le/i due vicepresidenti non devono appartenere tutti alla stessa regione linguistica.

³Ogni sesso ha diritto a un minimo di otto seggi.

⁴Il Consiglio svizzero della stampa delibera in tre camere di sette membri, dirette dal presidente e dai due vicepresidenti. La composizione delle camere è di competenza dalla Presidenza (il/la presidente, le/i due vicepresidenti e il direttore/la direttrice).¹

⁵Il/la presidente e le/i due vicepresidenti sono eletti dal Consiglio della Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa» per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti due volte. Alla prima elezione alla Presidenza o alla Vicepresidenza, la durata in carica nel Consiglio si ricalcola da zero.

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1. gennaio 2021

Art. 5 Segretariato

¹Il Consiglio della stampa dispone di un Segretariato, diretto da un direttore/una direttrice.

²Il Consiglio della Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa» designa il direttore/la direttrice d'accordo con la Presidenza del Consiglio svizzero della stampa.

³Diritti e doveri del direttore/direttrice sono regolati da contratto.

Art. 6 Finanze

¹Il Consiglio svizzero della stampa effettua le sue spese nel quadro del budget fissato dalla Fondazione «Consiglio svizzero della stampa».

²La contabilità è gestita dal direttore/direttrice.

II. Procedura

Art. 7 Legittimazione

¹Chiunque è legittimato a presentare un reclamo.

²Con decisione a maggioranza, il Consiglio della stampa può decidere di occuparsi di propria iniziativa di una tematica o di un caso specifico.

Art. 8 Apertura di un procedimento

¹Ogni procedimento davanti al Consiglio svizzero della stampa è aperto da un reclamo presentato al Segretariato o da una decisione del Plenum.

²Il reclamo dev'essere contrassegnato dall'indirizzo completo del mittente e da firma autografa e può essere

inoltrato per posta normale o elettronica.

Art. 9 Motivazione

¹I reclami devono essere motivati.

²La motivazione di un reclamo deve enumerare i fatti determinanti e indicare quali punti della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» sono, secondo il reclamante, stati violati dall'articolo o dal programma oggetto della contestazione.

³Inoltre, la motivazione indica se, in relazione all'oggetto del reclamo, sia stato avviato un procedimento in materia di diritto radiotelevisivo o un procedimento giudiziario oppure se un tale procedimento sia ancora previsto.

⁴Al reclamo deve essere allegata una copia dell'articolo, rispettivamente una copia del testo e/o la registrazione del suono o dell'immagine contestata.

Art. 9a Reclamo formalmente viziato o privo di carattere oggettivo

¹I reclami privi di firma o di procura, nonché quelli incomprensibili, insufficientemente motivati o prolissi, ovvero di lunghezza superiore a dieci pagine, devono essere corretti entro un termine supplementare. In caso contrario, l'istanza è considerata come non presentata. Sono considerate come non presentate anche le istanze ritenute querulatorie, manifestamente prive di carattere oggettivo o contrarie al decoro. Tali istanze vengono senz'altro rispedite al mittente.

¹ Versione conforme alla decisione del Consiglio di fondazione del 24 novembre 2025, in vigore dal 1º gennaio 2026

Art. 10 Ricezione del reclamo e istruzioni

¹Il direttore/la direttrice conferma alla parte reclamante la ricezione del reclamo.

²Il direttore/la direttrice istuisce il caso d'intesa con il/la presidente e le/i due vicepresidenti.¹

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1. gennaio 2021

Art. 11 Non entrata in materia

¹Il Consiglio svizzero della stampa non entra in materia sul reclamo

- se non è di sua competenza (art. 2);
- se è manifestamente infondato;
- se non tocca l'ambito deontologico;
- se, in un caso di poca entità, la redazione o il/la giornalista si è già pubblicamente scusato/a e/o ha già preso provvedimenti correttivi¹;

- se la pubblicazione o la trasmissione, oggetto del reclamo stesso, risale a più di venti giorni, rispettivamente, in caso di coinvolgimento personale, a più di tre² mesi;
- se è stato avviato o è previsto un procedimento parallelo (in particolare davanti a un tribunale o all'AIR).

²Se vengono sollevate questioni deontologiche di fondo, oppure se un servizio contestato suscita un ampio dibattito pubblico, il Consiglio svizzero della stampa può entrare in materia su un reclamo anche qualora, in relazione al contenuto dello stesso, siano stati intentati (o si abbia intenzione di intentare) un procedimento giudiziario o una procedura secondo la legge federale sulla radiotelevisione, o venissero promossi durante la procedura davanti al Consiglio della stampa¹.

³Le decisioni di non entrata in materia sono brevemente motivate e comunicate al reclamante. Eccezionalmente, il Consiglio della stampa può motivare la non entrata in materia nel contesto di una normale Presa di posizione (art. 17). Se il reclamante richiede una più estesa motivazione, gliene saranno addebitate le spese, calcolate sulla base di una tariffa oraria adeguata. Le spese dovranno essere versate in anticipo.

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019

² Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 24 novembre 2025, in vigore dal 1º gennaio 2026

Art. 12 Scambio degli allegati

¹Se la Presidenza decide l'entrata in materia, il direttore/la direttrice invita la redazione o il giornalista/la giornalista toccati dal reclamo a prendere posizione¹.

²Ottenuta la risposta, la Presidenza decide liberamente eventuali altri atti istruttori. Le parti non possono pretendere un secondo scambio di corrispondenza.

³Il direttore/la direttrice informa le parti circa il seguito della procedura e la composizione del gremio competente (art. 13).

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019

Art. 13 Competenze della Presidenza, delle Camere e del Plenum

¹La Presidenza ha la competenza di trattare i reclami su cui il Consiglio non entra in materia (art. 11), quando il reclamo corrisponde sostanzialmente a casi oggetto di precedenti decisioni del Consiglio della stampa, oppure sia di importanza minore.¹

²La Presidenza trasmette gli altri reclami a una delle tre Camere.

³Quando l'esame di un reclamo investe questioni deontologiche di fondo, la Presidenza risp. le Camere possono, di propria iniziativa e ad ogni stadio della procedura, rinviare il caso davanti al Plenum.

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 8 settembre 2021, in vigore dal 1. ottobre 2021

Art. 14 Istanza di ricusa

¹Opposizioni giustificate alla composizione del competente gremio devono essere inoltrate entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 12 cpv. 3.

²La richiesta è decisa dalla Presidenza. Se la ricusa riguarda un membro della Presidenza, la decisione è presa dagli altri tre membri.¹

³L'istanza di ricusa dev'essere accolta in caso di particolare prossimità con una parte o con l'oggetto del reclamo, tale da rendere plausibile una restrizione essenziale dell'imparzialità di giudizio.

⁴Dopo la decisione sulla ricusa non è dato sulla stessa altro scambio di corrispondenza.

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 8 settembre 2021, in vigore dal 1. ottobre 2021

Art. 15 Ricusa

¹I membri del Consiglio svizzero della stampa si ricusano quando non si ritengano in grado di pronunciarsi in modo imparziale sull'oggetto di un reclamo.

²Una ragione particolare di ricusa è data quando sia in causa un organo d'informazione per il quale un membro del Consiglio svizzero della stampa lavora o ha lavorato negli ultimi tre anni.

Art. 16 Deliberazioni

¹La Presidenza delibera di regola per corrispondenza.

²Le Camere e il Plenum deliberano in seduta e per corrispondenza.

³Il Consiglio della stampa può aprire al pubblico le proprie deliberazioni.

Art. 17 Prese di posizione

¹Il risultato delle deliberazioni viene espresso in una Presa di posizione scritta del Consiglio della stampa.

²Nelle sue Prese di posizione il Consiglio svizzero della stampa può fare delle constatazioni e formulare delle raccomandazioni. Non ha alcun potere di sanzione. La conclusione può essere l'accettazione, l'accettazione parziale o la reiezione del reclamo. Il Consiglio è libero di limitarsi ai principali motivi di reclamo. In casi fondati, anche la non entrata in materia può essere motivata in una Presa di posizione ordinaria¹.

³Il Plenum procede all'adozione definitiva di tutte le Prese di posizione per corrispondenza.

⁴Essa è da ritenersi adottata dal Consiglio svizzero della stampa, se entro dieci giorni dalla ricezione del testo, due membri al minimo del Consiglio non richiedono, che la Presa di posizione venga sottoposta alla prossima

seduta del Plenum.

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 21 novembre 2017, in vigore dal 1. gennaio 2018

Art. 18 Notifica e pubblicazione delle Prese di posizione

¹ Il direttore/la direttrice trasmette la Presa di posizione alle parti prima della sua pubblicazione.

² Le Prese di posizione vengono pubblicate sul sito www.presserat.ch.

Art. 19 Valore definitivo delle Prese di posizione e revisione

¹ Le Prese di posizione del Consiglio della Stampa sono definitive.

² Una revisione è possibile unicamente se i fatti su cui si fonda una Presa di posizione si rivelano inesatti.

Art. 20 Costi di procedura

¹ Per i privati, la procedura di trattazione davanti al Consiglio della stampa ha un costo di 100 franchi per il primo reclamo. Per il secondo reclamo presentato nell'arco di un anno civile, l'importo è di 200 franchi, per il terzo è di 500 franchi, mentre a partire dal quarto verranno addebitati 1'000 franchi.²

² I reclamanti che si fanno rappresentare da un legale, così come le organizzazioni, imprese o istituzioni sono tenuti a versare la somma di fr. 1000 per spese.¹

³ Le spese di trattazione e la partecipazione ai costi devono essere versate prima della presa in esame del reclamo e restano al Consiglio della stampa indipendentemente dall'esito del procedimento.

⁴ Non saranno prelevate spese, né riconosciute indennità alle parti.

¹ Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 21 novembre 2017, in vigore dal 1º gennaio 2018

² Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 24 novembre 2025, in vigore dal 1º gennaio 2026

III. Rapporti e regolamenti d'applicazione

Art. 21 Rapporto annuale

Il/la presidente del Consiglio svizzero della stampa presenta annualmente un rapporto sull'attività del Consiglio della stampa al Consiglio di Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa».

Art. 22 Regolamenti

Il Consiglio svizzero della stampa può adottare i seguenti regolamenti a maggioranza semplice:

- a. Direttive concernenti la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti»
- b. Regolamento interno del Consiglio svizzero della stampa

IV. Collaborazioni

Art. 23 Collaborazione con altre istituzioni

Il Consiglio svizzero della stampa collabora con i mediatori (ombudsmen) degli organi d'informazione svizzeri, con i consigli della stampa esteri e con altre istituzioni simili.

V. Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2026 e sostituisce il testo riveduto l'ultima volta l'8 settembre 2021, entrato in vigore il 1º ottobre 2021.